

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI



Accordo Quadro

TRA

il **Parco Archeologico di Pompei** (C.F. 90083400631), nella persona del Direttore Generale, Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, con sede in Pompei, alla Via Plinio n 26 (d'ora in poi PAP)

E

il **Museo Archeologico Nazionale di Napoli** (C.F. 95219200631), nella persona del Direttore, Paolo Giulierini, domiciliato per la carica presso lo stesso Museo, con sede Napoli, in Piazza Museo n. 18/19 (d'ora in poi, MANN);

VISTO

- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza.
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208 Il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) in materia di adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura".
- quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, avente ad oggetto il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".
- quanto previsto dal D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), secondo cui il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale.
- che il Parco Archeologico di Pompei, in virtù di quanto previsto dall'art. 33, comma 3 lett. a) del suddetto Regolamento, è un istituto del MIC dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica.
- che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in virtù di quanto previsto dall'art. 33, comma 3 lett. b) del suddetto Regolamento, è un istituto del MIC dotato anch'esso di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica.
- che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 6, definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola "nell'esercizio delle funzioni e nella





disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura".

- che la L. n. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2

CONSIDERATO CHE

 è interesse comune delle Parti, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione e di concertazione nel pieno rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti e della reciproca autonomia, gestionale e statutaria, volte a promuovere, in una ottica di strategia comune, a livello nazionale ed internazionale la ricerca, la conservazione e la valorizzazione dei luoghi e delle collezioni provenienti dalle Parti

Tanto premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

Scopo dell'accordo è la realizzazione di un progetto conoscitivo, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio archeologico stabiano custodito presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo archeologico di Stabiae Libero D'Orsi-Reggia di Quisisana, anche in relazione alle ville di età romana del pianoro di Varano a Castellammare di Stabia.

Il raggiungimento di questo obiettivo si realizzerà mediante singoli progetti che saranno condivisi e concordati da ambo le parti.

I progetti potranno comprendere le seguenti attività:

- a) divulgazione, organizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni
- b) prestiti temporanei di opere nell'ambito di specifici eventi e iniziative culturali, anche con modalità di rotazione nell'ambito del percorso permanente;
- c) organizzazione di mostre e percorsi culturali
- d) iniziative congiunte di promozione e comunicazione
- e) creazione di un catalogo digitale dei reperti stabiani per una fruizione partecipata e digitale.

Le Parti, dunque, si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo appositi accordi integrativi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.





Per la realizzazione delle attività concordate, saranno stipulati specifici accordi attuativi.

Le attività oggetto del presente accordo quadro si intenderanno a titolo gratuito, salvo diverse determinazioni negli eventuali accordi attuativi.

Art. 3 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 3 anni, con decorrenza a partire dalla data di stipula del presente atto, con facoltà di rinnovo alla scadenza, previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata od a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produce alcun effetto sulle attività ancora in essere al momento del recesso.

Art. 4 - Coordinamento e monitoraggio delle attività

I responsabili del presente accordo quadro sono i Direttori p.t.:

- per il PAP, il dott. Gabriel Zuchtriegel;
- per il MANN, il dott. Paolo Giulierini.

I Coordinatori delle attività che saranno disciplinate nei singoli accordi attuativi sono:

- per il PAP, i funzionari archeologi, dott.ssa Maria Rispoli e dott.ssa Silvia Martina Bertesago;
- per il MANN, il funzionario archeologo dott.ssa Marialucia Giacco.

Art. 5 - Uso e diffusione dei risultati

L'uso e la diffusione di eventuali risultati delle attività di cui al presente accordo saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico.

I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente accordo quadro.

3



Art. 7 - Riservatezza

Ogni Parte deve:

- a) mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- b) non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente accordo;
- c) non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente accordo;

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8 - Pubblicità e loghi

Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale.

Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di una Parte senza previa approvazione scritta dell'altra.

Art 9 - Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente è quello di Torre Annunziata.

Art 10 - Registrazione

Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa rinvio alle norme vigenti in materia

Per il Parco Archeologico di Pompei Il Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel Per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli Il Direttore Generale Paolo Giulierini 4